

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sedi

Milano, 2 agosto 2024

OGGETTO: Scadenze del mese di Agosto 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese di **agosto 2024**, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011, le scadenze riportate sono rinviate al giorno lavorativo seguente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024.
20.8.2024	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), con applicazione dei previsti interessi; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024, con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'opera-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>zione ricevuti nel mese di luglio 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2024.</p> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
20.8.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2024; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2024	Versamento IVA secondo trimestre 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2024; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2024	Versamento IVA	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	secondo trimestre 2024	<p>strale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2024; versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. <p>Se l’importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p>
20.8.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d’imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2024; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2024 non è di almeno 500,00 euro.</p>
20.8.2024	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2024.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).</p>
20.8.2024	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:</p> <ul style="list-style-type: none"> dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024; con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2024	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2024.
26.8.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di luglio 2024, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i modelli relativi al mese di luglio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
26.8.2024	Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quarto periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it. <p>Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 dell’11.10.2024; rileva l’ordine cronologico di presentazione.</p>
30.8.2024	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sostitutiva sul valore delle criptoattività; del saldo per l’anno 2023 relativo alle addizio-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>nali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2024 dell'addizionale comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2023; • primo acconto dei contributi per l'anno 2024. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.8.2024	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2023; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2024. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamento saldo IVA 2023	<p>I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (fino all'1.7.2024) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.8.2024 - 30.8.2024.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.8.2024	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.8.2024	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.8.2024	Versamenti imposte	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	da modello REDDITI SC 2024	l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.8.2024	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2023; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2024. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.8.2024	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
30.8.2024	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.8.2024	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro il 30.8.2024 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.8.2024	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.8.2024 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.8.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 29.10.2024, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 29.10.2024 ed entro il 31.10.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" dell'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 30.9.2024, in quanto il 29.9.2024 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 30.9.2024 ed entro il 31.10.2025), oltre agli interessi legali.
31.8.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2024.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
31.8.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>

Invitiamo gli interessati a contattare lo studio per eventuali maggiori chiarimenti e/o precisazioni.

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati